

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo un voto così solenne e memorabile, e che è il secondo col quale i rappresentanti del popolo italiano hanno bandito dal nostro Codice penale i supplizi di sangue, io non debbo permettermi una sola parola che vi si riferisca.

Solo m'importa avvertire, che la silenziosa circospezione del Governo in una quistione così grave e delicata, ed il contegno oggi serbato dalla Camera, la cui immensa maggioranza senza lunghe discussioni ha pronunciato il suo voto, rispondono ad un convincimento generale, ed espresso dallo stesso onorevole Gabelli, il quale esordì col dichiarare che ormai in questa questione cotanto studiata e dibattuta era mestieri non discutere, ma votare. (*No! no!*) Sono le precise parole uscite dal suo labbro.

È naturale che, rispettando gli scrupoli onorevoli dei fautori della opinione contraria, il Governo si astenesse di assumere una troppa diretta responsabilità sopra la decisione di una questione di tanta gravità ed importanza, e se ne rimettesse al senno ed alla coscienza della Camera, attendendone quella decisione che essa meglio ha giudicato rispondere ai bisogni del paese ed ai voti della civiltà. (*Benissimo!*)

Quanto all'eccitamento che mi muove l'onorevole Righi, io gli dirò che se si fosse trovato nella mia condizione, egli non si sarebbe regolato diversamente.

Io doveva sentire in me profondamente il dovere di rispettare il Parlamento, il quale già trovavasi investito dell'esame della questione dell'abolizione o conservazione della pena di morte. Prima ancora che l'amministrazione attuale venisse al governo della cosa pubblica, dopochè il Senato aveva discusso ed approvato il progetto del Codice penale, una Commissione parlamentare della Camera aveva all'unanimità, salvo l'astensione di un solo dei suoi membri, espresso l'avviso doversi cancellar dal novero delle pene nel nuovo Codice italiano la pena di morte.

È inoltre scritto negli articoli di questo medesimo Codice, che oggi avete votato, che quando una legge nuova introduca una pena più mite per determinati reati, anche le sentenze divenute irrevocabili, che pronunciarono la pena abolita, rimangono di pien diritto modificate, surrogandosi all'antica la pena novella.

Io dunque non poteva, senza mancare al rispetto dovuto a voi ed all'altro ramo del Parlamento, quasi preoccupare la vostra sovrana decisione, ed in pendenza del vostro esame, mentre dovevate sulle questioni della pena capitale pronunciarvi, farmi ad esaminare il merito intrinseco di ciascuna delle do-

mande di grazia dei condannati a pena capitale, col rischio di espormi ad una eventualità, che mi avrebbe posto in una situazione intollerabile, quando cioè esaminando tutte codeste domande col criterio della legislazione oggi vigente, non tutte venissero riconosciute meritevoli di accoglimento, mentre in caso di rigetto, avrebbe dovuto aver luogo l'effettiva esecuzione della condanna.

Ora, innalzare sulle nostre piazze il patibolo, mentre il Governo discute innanzi al Parlamento l'abolizione della pena di morte, sarebbe stata una contraddizione biasimevolissima.

Sono queste le ragioni, per le quali fu presa una decisione di massima, quella cioè di ritenere di diritto sospese le esecuzioni di codeste condanne fino a che il Parlamento non pronunciasse il suo supremo verdetto.

Oggi per certo la situazione è alquanto modificata, ma non interamente. Sento il dovere, l'onorevole Righi mi permetterà dichiararlo, di usare anche verso l'altro ramo del Parlamento quel medesimo rispetto che ho sentito il dovere di professare verso la Camera.

Io spero che potremo, specialmente per l'approvazione di questo primo libro, accelerare l'opera nostra, e quella del Senato, il quale nella massima parte degli articoli riconoscerà il frutto dei propri studi ed il risultato delle sue precedenti discussioni.

Non si tratterà dunque che di qualche mese di ritardo, nè voglio in questo momento funestare il vostro legittimo compiacimento con infausti timori. Ma in ogni ipotesi, in cui i condannati non potessero di diritto ottenere la commutazione della loro pena capitale per virtù del nuovo Codice, come pure laddove concorressero ragioni speciali, per cui rispetto ad alcuni dei condannati dovesse sollecitarsi l'interposizione della grazia sovrana, il Ministero non mancherà al suo dovere di provarla. (*Benissimo!*)

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PIERANTONI. (*Della Commissione*) Per sollecitare dall'onorevole guardasigilli una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'ha già fatta.

PIERANTONI. (*Della Commissione*) Sopra un altro argomento.

PRESIDENTE. Parli.

PIERANTONI. (*Della Commissione*) Desidero parlare sopra un altro argomento, che varrà a coronare il voto per l'abolizione della pena capitale.

La Camera non ignora che tutti i paesi i quali hanno proclamato l'invulnerabilità della vita umana innanzi al diritto di punire, hanno adottato la massima di negare l'extradizione al Governo richie-